



Prot. 70/2020

Gentile cliente,

Decreto-legge n. 34 “Rilancio” del 19 maggio 2020 1^a parte Agevolazioni a favore delle imprese

Il decreto-legge n. 34 reca nuove misure urgenti di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Contributo a fondo perduto per artigiani, commercianti e agricoltori (art. 25)

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, che nel periodo d'imposta 2019 abbiano avuto ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (ovvero che la riduzione sia stata superiore al 33%).

Il contributo è pari a una percentuale della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019:

- a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro;
- b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra quattrocentomila euro e un milione di euro;
- c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra un milione di euro e cinque milioni di euro.

L'ammontare del contributo è riconosciuto per un importo **non inferiore a 1.000,00 euro per le persone fisiche e a 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. IL contributo non è tassato.**

I soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Non possono accedere coloro che hanno cessato l'attività alla data di presentazione della domanda.

Quando l'Agenzia delle Entrate emanerà il Provvedimento i nostri uffici presenteranno la domanda per tutti i clienti con il servizio contabilità.

Stiamo predisponendo i dati necessari.

Nuove indennità per lavoratori danneggiati dall'emergenza da Covid (art.84)

Per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO (Artigiani e Commercianti), i liberi professionisti e co.co.co, già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro, viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.

Il contributo del mese di aprile verrà inviato automaticamente dall'INPS a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta nel mese di marzo

Per i **liberi professionisti iscritti alla Gestione separata**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito **comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del**



2° bimestre 2020 rispetto a quello del 2° bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a euro 1.000.

Per i **lavoratori titolari di rapporti di co.co.co.** iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a euro 1.000.

Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a euro 600 viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta **un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a euro 1.000.**

Ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa **per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020** è riconosciuta un'indennità **per i mesi di aprile e maggio pari a 600 euro** per ciascun mese.

Credito di imposta per attività in locazione o affitto di azienda (art. 28 – art. 122))

Ai soggetti con ricavi o compensi **non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta 2019, ad esclusione delle strutture alberghiere per le quali non c'è un limite di fatturato, **spetta un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività e al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda,** comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività.

Il credito d'imposta è commisurato al canone **relativo ai mesi di marzo, aprile e maggio, effettivamente pagato, a condizione** che i soggetti locatari abbiano **subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50%** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta è **utilizzabile nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa **ovvero in compensazione** e non è tassato.

Il credito **può essere ceduto al locatore a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare** oppure **può essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.**

Sarà premura del nostro ufficio area contabilità effettuare il conteggio del credito d'imposta spettante, per i mesi di marzo, aprile e maggio per i clienti con il servizio contabilità

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 – art. 122)

Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure per adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, è riconosciuto **un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro,** in relazione agli **interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie** e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, **ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza,** nonché in relazione agli **investimenti in attività innovative,** ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o



l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese nei limiti del costo sostenuto, è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari ai sensi dell'art. 122.

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125 – art. 122)

E' riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 60.000 euro, in relazione alle seguenti spese:

- a) la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti...
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b) quali termometri, termoscanter...
- e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali **barriere e pannelli protettivi**, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta è **utilizzabile in compensazione o nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento, il credito **non è tassato**. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni, saranno stabiliti i criteri e le modalità di fruizione. E' **cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari ai sensi dell'art. 122.**

Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari (art. 186)

Limitatamente all'anno 2020 il credito d'imposta sull'investimento pubblicitario è innalzato dal 30% al 50%, la comunicazione telematica di cui all'art. 5 è presentata tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno.

Riduzione aliquota Iva per le cessioni di Dpi (art. 124)

Fino al 31/12/2020 le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale sono esenti da IVA con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.

Dalla data del 1° gennaio 2021 l'aliquota iva si applicherà al 5%.

ATTENZIONE: in caso di cessione di mascherine o altri dispositivi modificare l'Aliquota iva sul registratore di cassa inserendo un tasto per le cessioni esenti.

Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi (art. 126 – art. 127)

Sono prorogati al 16.09.2020, con versamento in unica rata o con rateazione al massimo in quattro rate mensili:

- 1) I versamenti relativi alle **ritenute alla fonte** sui redditi di lavoro dipendente, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, **all'Iva e ai contributi previdenziali e assistenziali (INPS)**, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, **che scadevano nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020** per



i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione **con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente;**

2) I versamenti relativi **alle ritenute alla fonte** sui redditi di lavoro dipendente, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, **all'Iva e ai contributi previdenziali e assistenziali (INPS)**, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, **sospesi per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020** a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e degli enti non commerciali, **con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 e nel mese di aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;

3) il versamento **delle ritenute d'acconto non effettuate dai sostituti d'imposta nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020** a favore dei soggetti con ricavi o compensi **non superiori a euro 400.000** nel periodo di imposta precedente a quello in corso.

È prorogata di un mese, dal 31.05.2020 al 30.06.2020, la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria prevista specificamente **per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche;** per le medesime federazioni il termine di ripresa della sospensione è prorogato dal 30.06.2020 al 16.09.2020, con le medesime modalità di rateizzazione.

Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (art. 144)

I versamenti delle somme dovute a seguito di "avvisi bonari" o "controlli formali" **in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e 31 maggio**, sono considerati tempestivi se effettuati entro **il 16 settembre 2020 in un'unica rata o anche in 4 rate mensili di pari importo**, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione (art. 154)

La sospensione dei versamenti relativi a cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione **scadenti nel periodo 8 marzo e 31 maggio 2020** è ulteriormente prorogata al **31 agosto 2020** ed il **versamento dovrà essere effettuato entro il mese successivo ovvero il 30 settembre.**

Per i **piani di dilazione (rateazioni) in essere alla data dell'8.03.2020** e per i **provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31.08.2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate.**

Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate c.d. "rottamazione-ter" e del c.d. "saldo e stralcio" in scadenza nell'anno in corso può essere eseguito **entro il termine del 10 dicembre 2020.**

Relativamente ai **debiti per i quali**, alla data del 31 dicembre 2019, si è **determinata l'inefficacia delle definizioni (c.d. "rottamazione-ter" e del c.d. "saldo e stralcio")**, in deroga all'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n.119 del 2018, **possono essere accordate nuove dilazioni (rateazioni) di pagamento.**



Abolizione prima rata IMU per alberghi e stabilimenti balneari (art. 177)

Non è dovuto il versamento della prima rata **IMU** in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per:

- a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- b) gli immobili rientranti nella **categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna**, delle colonie marine e montane, **degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast**, dei residence e dei campeggi, a **condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

Abrogazione del saldo 2019 e 1° acconto IRAP (art. 24)

Le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni non sono tenute **al versamento del saldo dell'IRAP dovuta al** periodo di imposta in corso **al 31.12.2019**, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento **del primo acconto dell'Irap** relativa al **periodo di imposta 2020**.

Riduzione oneri bollette elettriche (art. 30)

Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone la riduzione della spesa sostenuta **dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici**, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".

Sostegno delle imprese di pubblico esercizio (art. 181)

I pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge n.287/1991 - fra i quali si rammentano esercizi di ristorazione (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili), esercizi di somministrazione di bevande, nonché di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili), esercizi in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili - titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, **vengono esonerati, dal 1° maggio 2020 fino al 31 ottobre 2020, dal pagamento della Tosap e della Cosap.**

Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (art.137)

I valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola **posseduti alla data del 1° luglio 2020** possono essere rideterminati ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati **entro la data del 30 settembre 2020**. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, **a decorrere dalla data del 30 settembre 2020; le aliquote delle imposte sostitutive sono pari entrambe all'11 per cento.**

Rinvio obbligo memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri ovvero acquisto del Registratore di cassa telematico (art.140)

È prorogato al 1.01.2021 il termine per dotarsi di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate **per gli operatori con volume d'affari inferiore a euro**




400.000 che non sono in grado di dotarsi entro il 1.07.2020. Resta fermo l'obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi e provvedere alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo all'Agenzia delle Entrate secondo le regole tecniche previste.

Per qualsiasi chiarimento rimaniamo a disposizione.

Rimani aggiornato controllando il sito www.confcommercioveneziaterraferma.it

Distinti saluti.

Il Direttore Generale

Tiziana Molinari